

CXCI.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1933

ANNO XI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	7601	ERCOLE: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi	7610
Commemorazione	7601	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore	7610
PRESIDENTE	7601	CIANO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, numero 1920, concernente l'attribuzione a favore dell'Opera di Previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione	7610
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo, Primo Ministro</i>	7602	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di Navigazione sul Lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600,000	7610
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	7602	Disegni di legge (Discussione):	
Proposta di legge (Annunzio)	7606	Disciplina degli orari di lavoro nelle Aziende industriali	7611
Registrazioni con riserva	7606	CAPOFERRI	7611
Interrogazioni con risposta scritta	7606	CLAVENZANI	7613-19
Ritiro d'interrogazioni	7609	OLIVETTI	7616
Nomina di Commissari	7609	BIANCHINI, <i>relatore</i>	7619
Petizioni (Annunzio)	7609	BIAGI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	7622
Disegni di legge (Presentazione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria	7625
MUSSOLINI: Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio di specialità medicinali	7610	BARBARO	7625
— Distacco dei comuni di Cogoletto e di Tiglieto dalla provincia di Savona e loro riaggregazione alla provincia di Genova	7610	ASQUINI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	7625
— Ricostituzione del comune di Monteferrante in provincia di Chieti	7610		
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modifica agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1928, n. 1993).	7610		
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova	7610		
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, relativo ai servizi del Ministero delle corporazioni.	7610		

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea	7626
Fusco	7626
Disegni di legge (Approvazione):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro . . .	7610
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale si autorizza l'esecuzione di opere di interesse di Comuni o di altri enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per la esecuzione di opere straordinarie urgenti	7611
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al Ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali	7623
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930	7623
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si autorizza a provvedere, con il fondo di lire 18,000,000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa previste, anche ad altri lavori nell'interesse dell'Aeronautica	7623
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927	7624
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste	7624
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale	7624
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, numero 1817, che costituì l'Istituto per il credito navale	7625
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932	7628
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammonda e dalla soprattassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834 e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette	7628
Disegni di legge (Votazione segreta):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro	7629
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale si autorizza l'esecuzione di opere di interesse di Comuni o di altri enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per la esecuzione di opere straordinarie urgenti	7630
Disciplina degli orari di lavoro nelle Aziende industriali	7630
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al Ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali	7630
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930	7630
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si autorizza a provvedere, con il fondo di lire 18,000,000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa previste anche ad altri lavori nell'interesse dell'Aeronautica	7630

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927	7630
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per lo esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste	7631
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale	7631
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria	7632
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, numero 1817, che costituì l'Istituto per il credito navale	7632
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società Siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea	7632
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932	7632
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammonda e dalla sopratassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834 e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette	7632
Sull'ordine del giorno	7633
PRESIDENTE	7633
Interrogazioni (Annunzio)	7633

La seduta comincia alle 16.

GORINI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Cacciari, di giorni 15; Pierazzi, di 5; Di Bel-sito di 2; Verga, di 1; De Cinque, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli: Romano Michele di giorni 20; Fabbrici, di 2; Farinacci, di 5; Michelini, di 4; Santini, di 15; Bartolomei di 4; Bennati, di 3; Mendini di 5; De Cristofaro, di 10; Protti, di 3; Vaselli, di 2; Ciardi, di 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Milani, di 2; Bonardi, di 15; Sardi, di 40; Mazzucotelli, di 5; Borgo di 15; Irianni, di 4; Ceserani, di 2; Leicht, di 1; Savini, di 2; Miori, di 1; Bottai, di 1; Franco, di 3; Bبولini, di 1; Giuriati Domenico, di 12.

(Sono concessi).

Commemorazione.

PRESIDENTE (*Sorge in piedi — Il Capo del Governo, i Ministri e i Deputati si alzano — Segni di attenzione*). Onorevoli Camerati, il 14 del dicembre scorso, dopo breve malattia, si è spento in Roma il Camerata Dario Lupi, Caporale d'onore della Milizia.

Dario Lupi, nato il 28 marzo 1876 a San Giovanni Valdarno, conseguita la laurea giovanissimo, si dedicò all'esercizio dell'avvocatura: acuto e dotto giurista, oratore robusto e convincente, il successo gli arrise ben presto. E gli arrise anche perchè potè mettere a profitto, nell'arringo forense, la sua vasta cultura umanistica e l'innato senso estetico, che aveva affinato con studi appassionati della storia antica e dell'arte greco-romana.

Durante la conflagrazione mondiale Dario Lupi si rivelò uomo d'azione: ardente fautore dell'intervento, suggellò la predicazione con l'esempio: fu volontario e combattè da prode. E quando, dopo la guerra, l'infatuazione bolscevica sembrò per un momento aver oscurato le virtù migliori del popolo italiano, tornò a combattere; e coll'azione e con l'apostolato contribuì a organizzare il Fascismo toscano.

Nel 1921 fu eletto deputato. La pattuglia parlamentare fascista lo ebbe milite operoso e pugnace.

Il Duce, nel comporre il primo Ministero Nazionale, lo chiamò a farne parte come Sottosegretario di Stato alla educazione nazionale; e si deve a Lui la iniziativa, cara al cuore di tutti gli italiani, dei parchi della rimembranza, manifestazione concreta della sua profonda sensibilità per gli affetti sacri alla Patria e alla famiglia.

Nominato Consigliere di Stato, prodigò all'alto Consesso, oltre al non comune e versatile ingegno, una sostanziale competenza e una diligenza impeccabile. Ma quella sua attività non lo distolse dal partecipare assiduamente ai lavori della nostra Assemblea come proponente di leggi e come presidente di Commissioni e di Uffici.

Amava i viaggi, non per svago o per diporto, sì invece per accrescere la cerchia delle sue osservazioni e delle sue conoscenze. Così dalla visita ripetuta alle nostre Colonie Mediterranee trasse impressioni e constatazioni che gli consentirono di illustrarne le ricchezze archeologiche con un non dimenticato discorso in questa Camera e con ripetute conferenze che egli, maestro nell'arte del dire, sapeva rendere attraenti e insieme istruttive.

Strenua Camicia Nera della vigilia, Dario Lupi, come capo e come legionario nei ranghi, ispirò tutti gli atti a purissima fede e ne dette un'ultima prova commovente quando, sentendosi morire, indirizzava il pensiero estremo al Grande Animatore, da cui il suo spirito aveva tratto luce e sostanza.

Dario Lupi, benemerito della Patria e del Regime, è scomparso nel pieno rigoglio delle forze, doppiamente compianto. Ma la sua memoria, onorevoli Camerati, come nel nostro cuore di compagni affezionati e fedeli, così vivrà nella memoria di tutti gli italiani, che sanno ormai a chi si deve la prima e la seconda salvezza.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Capo del Governo. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro. (Segni di attenzione)*. Con le sue commosse parole il Presidente di questa Assemblea ha interpretato il nostro sentimento.

Il nome di Dario Lupi, fedele Camicia Nera della Rivoluzione, deve essere ricordato da noi con memore simpatia. La sua memoria sia onorata.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Durante il periodo di aggiornamento dei lavori parlamentari sono stati presentati, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, i seguenti disegni di legge:

Dall'Onorevole Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1932, n. 1582, concernente concessione di pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia. (1583). (14 gennaio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1759, relativo alla proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione Speciale della Corte dei Conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra. (1614). (5 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente modificazione degli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti. (1630). (14 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906, concernente l'attribuzione alla Corte dei Conti dell'esame delle contabilità relative alle gestioni degli ex Commissariati civili di Trieste, Trento e Zara. (1634). (15 febbraio 1933-XI).

Proroga della durata del I Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura. (1635). (15 febbraio 1933-XI).

Modificazioni all'ordinamento della Corte dei Conti. (1641). (15 febbraio 1933-XI).

Dall'Onorevole Ministro degli affari esteri:

Approvazione dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto. (Approvato dal Senato). (1569). (23 dicembre 1932-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per

la esenzione a titolo di reciprocità dalle tasse consolari sui certificati di origine. (1578). (13 gennaio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo — con tre allegati — per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932. (1601). (24 gennaio 1933-XI).

Approvazione del Protocollo, con dichiarazione annessa, stipulato in Roma il 22 novembre 1932, fra l'Italia e la Romania, per l'applicazione della proposta del Presidente degli Stati Uniti d'America del 20 giugno 1931. (1604). (27 gennaio 1933-XI).

Approvazione della Convenzione con dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale. (1607). (1º febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903, che ha dato approvazione alla proroga 1º giugno 1933 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 21 novembre 1932. (1616). (6 febbraio 1933-XI).

Approvazione degli Accordi in materia di navigazione interna, stipulati in Ginevra, il 9 dicembre 1930, fra l'Italia ed altri Stati. (1621). (11 febbraio 1933-XI).

Dall'Onorevole Ministro dell'interno:

Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia. (1566). (14 dicembre 1932-XI).

Ricostituzione del comune di S. Angelo Limosano (Campobasso). (Approvato dal Senato). (1574). (28 dicembre 1932-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, recante modificazione alle vigenti norme circa l'impiego di somme da parte dei Comuni e delle Provincie. (1576). (7 gennaio 1933-XI).

Dall'Onorevole Ministro delle colonie:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1765, riflettente la modificazione della Commissione di arte ed edilizia presso il Ministero delle colonie. (1599). (21 gennaio 1933-XI).

Dall'Onorevole Ministro di grazia e giustizia:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante provvedimenti temporanei per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate nelle società per azioni. (1575). (5 gennaio 1933-XI).

Dall'Onorevole Ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che stabilisce il trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinello. (1570). (26 dicembre 1932-XI).

Abrogazione dell'articolo 1º del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, che stabilisce la decadenza del diritto al pagamento delle polizze di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti, dopo cinque anni dal giorno in cui le polizze stesse sono pagabili. (1577). (10 gennaio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, concernente disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute. (1579). (13 gennaio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1628, concernente la proroga dell'esercizio del servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale per parte della Banca d'Italia. (1580). (13 gennaio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1677, recante la proroga fino al 31 dicembre 1933 del dazio di confine sul carbone di legna istituito col Regio decreto-legge 17 settembre 1931, numero 1190. (1581). (13 gennaio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica il dazio doganale del carbone coke. (1582). (13 gennaio 1933-XI).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1585). (17 gennaio 1933-XI).

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1586). (17 gennaio 1933-XI).

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1587). (17 gennaio 1933-XI).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie, per l'esercizio finanziario

dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1588). (17 gennaio 1933-XI).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1589). (17 gennaio 1933-XI).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1590). (17 gennaio 1933-XI).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1591). (17 gennaio 1933-XI).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1592). (17 gennaio 1933-XI).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1593). (17 gennaio 1933-XI).

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1594). (17 gennaio 1933-XI).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1595). (17 gennaio 1933-XI).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1596). (17 gennaio 1933-XI).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1597). (17 gennaio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla soprattassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti alle imposte dirette. (1600). (22 gennaio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1716, concernente nuove concessioni di temporanea importazione. (1602). (26 gennaio 1933-XI).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. (1603). (27 gennaio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e

ditte bancarie che raccolgono depositi. (1606). (31 gennaio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di aziende autonome per detto esercizio, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 dicembre 1932, n. 1750 e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (1618). (10 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti. (1623). (11 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1805, riguardante provvedimenti per l'incremento della vendita dei tabacchi. (1624). (12 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio. (1625). (12 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 10, recante agevolazioni sui diritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed enti che allestiscono spettacoli lirici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro. (1626). (12 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato. (1627). (12 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, riguardante nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando. (1628). (12 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al Comune di Pavia, il Castello Visconteo, ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10,000 per un decennio. (1633). (14 febbraio 1933-XI).

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (1636). (15 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n.14, concernente va-

riazioni allo stato di previsione della entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (1637). (15 febbraio 1933-XI).

Conto consuntivo dal Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1930-31. (1638). (15 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli enti, società e privati. (1639). (15 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta. (1640). (15 febbraio 1933-XI).

Dall'Onorevole Ministro della guerra:

Norme relative alla distribuzione di maschere antigas. (1573). (2 gennaio 1933).

Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito. (1608). (2 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito. (1619). (10 febbraio 1933-XI).

Dall'Onorevole Ministro dell'aeronautica.

Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle Provincie allo Stato. (Approvato dal Senato). (1631). (14 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1804, che modifica la misura delle sovvenzioni da corrispondere alle Società esercenti linee aeree commerciali. (1632). (14 febbraio 1933-XI).

Dall'Onorevole Ministro dell'educazione nazionale:

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta. (1629). (12 febbraio 1933-XI).

Dall'Onorevole Ministro dei lavori pubblici.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1620, col quale si stabilisce il concorso dello Stato alla spesa per i lavori urgenti di restauro e di consolidamento della Basilica di San Marco in Venezia eseguiti a cura della Procuratoria di San Marco con la somma di lire 600.000, da prelevarsi dai fondi assegnati al bilancio del Ministero dei lavori pubblici con la legge 6 giugno 1932, n. 580, ed il trasferimento del detto fondo dal bilancio dei lavori pubblici a quello dell'educazione nazionale. (1572). (30 dicembre 1932-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932. (1584). (14 gennaio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la costruzione del tratto del viale litoraneo Marina di Massa-Viareggio, in Comune di Forte dei Marmi. (1605). (28 gennaio 1933-XI).

Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione. (1609). (3 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 16, che autorizza la spesa di lire 2.200.000 per la costruzione della strada di « Fantiscritti » attraverso la zona marmifera, nel Comune di Carrara. (1622). (11 febbraio 1933-XI).

Dall'Onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Provvedimenti relativi all'Ente finanziario dei Consorzi agrari. (1417-B). (27 dicembre 1932-XI).

Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca. (Approvato dal Senato). (1574). (4 gennaio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni istituti speciali di credito agrario. (1610). (3 febbraio 1933-XI).

Modificazioni alle disposizioni di legge sui mercati all'ingrosso del pesce. (1612). (4 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1864, portante agevolazioni alle industrie della conservazione

del pesce nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime. (1613). (4 febbraio 1933).

Dall'Onorevole Ministro delle comunicazioni

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazione all'articolo 16 del Regio decreto legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costituì l'Istituto per il credito navale. (1564). (9 dicembre 1932-XI).

Norme relative alla pubblicità sui fondi a lato delle linee esercitate dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e visibili da esse. (Approvato dal Senato). (1565). (12 dicembre 1932-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società Siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea. (1567). (17 dicembre 1932-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva la Convenzione 29 novembre 1932, con la Compagnia Adriatica di navigazione con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico). (1598). (21 gennaio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili in applicazione della Convenzione di Londra del 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare. (1611). (4 febbraio 1933-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1842, relativo alla sistemazione di rapporti tra lo Stato e la Società di navigazione fiumana « Levante ». (1617). (10 febbraio 1933-XI).

Dall'Onorevole Ministro delle corporazioni.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 7, recante modificazioni alla tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione. (1615). (6 febbraio 1933-XI).

Modificazione dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato. (Approvato dal Senato). (1620). (10 febbraio 1933-XI).

Disegni di legge approvati dal Senato.

Anche l'onorevole Presidente del Senato ha trasmesso, a norma dell'articolo 3, comma 5°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 502, recante modificazioni al Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, circa il corso pratico a bordo delle navi-scuola pel conseguimento del grado di capitano di lungo corso. (1563). (9 dicembre 1932-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario. (1431-B). (19 dicembre 1932-XI).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori. (1568). (20 dicembre 1932-XI).

Tutti questi disegni di legge sono stati assegnati alle Commissioni permanenti o agli Uffici secondo la rispettiva competenza.

Annunzio di presentazione di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli camerati Calza Bini, Gaetani e Angelini hanno presentato una proposta di legge.

Sarà inviata agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. La Corte dei Conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite nella seconda quindicina di gennaio 1933.

Sarà stampato, distribuito ed inviato alla Commissione permanente.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le comunicazioni ha trasmesso la risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole camerata Serono, presentata e annunziata nella seduta del 6 dicembre 1932.

Sarà inserita, a norma del Regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi.

Durante il periodo di aggiornamento dei lavori parlamentari sono state presentate interrogazioni con richiesta di risposta

scritta dagli onorevoli camerati: Farinacci, Maresca di Serracapriola, Catalani, Morelli Giuseppe, Marghinotti, Gianturco e Chiurco.

Se ne dia lettura.

GORINI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle corporazioni, per sapere se non creda indispensabile di affrettare la emanazione di apposite disposizioni per difendere l'industria nazionale dei pianoforti dalle mali arti di alcuni commercianti che ingannano i compratori con marche false, obbligando i fabbricanti di pianoforti a « marcare » col proprio nome e con la località di produzione i loro prodotti. — (*Trasmessa il 12 dicembre 1932-XI — Pervenuta la risposta il 17 dicembre 1932-XI*).

« FARINACCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'educazione nazionale, per conoscere — in relazione a quanto fu comunicato recentemente all'onorevole camerata Steiner, in seguito a sua analoga interrogazione — se non ritenga opportuno sollecitare l'emanazione di norme atte a rimuovere la disparità di trattamento derivante, per gli insegnanti delle scuole medie ex-combattenti, promossi ordinari prima o dopo il 31 dicembre 1925, dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 27 e 50 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843. — (*Trasmessa il 15 dicembre 1932-XI — Pervenuta la risposta il 2 gennaio 1933-XI*).

« MARESCA DI SERRACAPRIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno includere fra i lavori urgenti la strada Maglie-Cogliandrino, già a buon punto e che richiede sollecita definizione, perchè arteria di somma importanza per le dirette e celeri comunicazioni fra il basso e l'alto lagonegrese e fra la Basilicata e le Calabrie. Con tale provvedimento l'onorevole Ministro darebbe ancora una prova del vigile e costante interessamento del Regime per la risoluzione dei più vitali problemi della regione. — (*Trasmessa il 16 dicembre 1932-XI — Pervenuta la risposta il 22 dicembre 1932-XI*).

« CATALANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle comunicazioni, per conoscere se — in accoglimento dei voti ripetutamente ma-

nifestati dagli Enti e dalle Autorità locali, nonchè dal ceto agricolo commerciale toscoromagnolo — non ritenga necessario di intervenire per la sollecita definizione degli accordi fra Azienda telefonica statale e Società concessionaria dei telefoni onde addivenire senza ulteriore dannoso ritardo alla costruzione della linea telefonica Marradi-Faenza, la cui mancanza, oltre a causare un artificioso aumento di tariffe, ostacola il rapido scambio delle relazioni fra il Mugello e la Romagna e ritarda lo sviluppo della telefonia rurale in una così importante zona agricola. — (*Trasmessa il 22 dicembre 1932-XI — Pervenuta la risposta il 5 gennaio 1933-XI*).

« MORELLI GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'educazione nazionale, per conoscere se, prima di bandire i concorsi per titoli ed esami per coprire le cattedre vacanti di scuola media superiore, non creda di dover favorire il passaggio al ruolo A dei professori di ruolo B mutilati ed invalidi di guerra e per la causa fascista ed ex-combattenti, bandendo fra di loro un concorso per soli titoli. Tale provvedimento, che per casi analoghi ha recenti precedenti, mentre assicurerebbe alla scuola media superiore ottimi insegnanti attraverso il vaglio di un concorso che, per essere soltanto per titoli, non sarebbe meno sicuro nei risultati, giacchè questi dipenderebbero anche dal giudizio sulla cultura e sulla capacità addimostrate durante l'insegnamento già compiuto, riconsacrerebbe quella gratitudine nazionale verso i fedeli della Patria, alla quale nella giusta esaltazione dei valori morali il Regime ha ispirata tutta la sua legislazione. — (*Trasmessa il 9 gennaio 1933-XI — Pervenuta la risposta il 24 gennaio 1933-XI*).

« MARGHINOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non credano doveroso di concordare disposizioni da dare agli uffici distrettuali delle imposte della Sardegna per la esenzione dell'Istituto Regionale di Credito Agrario della Sardegna dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi passivi dei depositi. Tale esenzione è infatti consacrata dall'articolo 21 della legge 29 luglio 1927 sul Credito Agrario. Se l'Istituto Regionale di Credito Agrario per la Sardegna non è espressamente richiamato nella prima parte del primo capoverso di tale articolo, ove si

fa cenno soltanto del Consorzio Nazionale per la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, tale omissione si spiega col fatto che a questo ultimo Istituto l'autorizzazione ad emettere buoni fruttiferi è data proprio dalla legge che perciò doveva contemporaneamente ed esplicitamente consacrarne l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile; mentre per l'Istituto Regionale di Credito Agrario per la Sardegna l'espresso richiamo poté non sembrare necessario in quanto detto Istituto ereditava dalle due Casse provinciali di Credito Agrario di Cagliari e Sassari, dalla fusione delle quali sorgeva, tanto la facoltà di emettere buoni fruttiferi e di ricevere depositi (disciplinati soltanto dal regolamento 23 gennaio 1928 all'articolo 42) quanto la inscindibile esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, della quale le due Casse godevano. Del resto che l'articolo 21 della legge 1927 contenga la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi passivi dei depositi anche per l'Istituto Regionale di Credito Agrario per la Sardegna è inequivocabilmente dimostrato dall'assoggettamento di esso all'obbligo di corrispondere la quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato, comunque esso provenga, a tenore dello stesso articolo 21. Tale abbonamento annuo, infatti, per espressa dichiarazione di legge, sostituisce appunto l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi passivi dei depositi. Che se così non fosse, mentre non si comprenderebbe la diversità di trattamento fatta ad Enti che esercitano le stesse operazioni di credito agrario con le stesse alte finalità, si danneggerebbe il credito agrario in Sardegna, credito agrario che per assolvere completamente ai suoi compiti dovrebbe invece ricevere nuovi aiuti e maggiori agevolazioni. L'interpretazione data dagli Uffici distrettuali delle imposte della Sardegna, costringerebbe l'Istituto a trasferire l'onere dell'imposta di ricchezza mobile, o sui depositanti, diminuendo quindi l'interesse da corrispondere ad essi, o sui mutuatari, gravandoli pertanto di un tasso maggiore. Nel primo caso l'Istituto, con la diminuzione dei depositi, che ne sarebbe fatale conseguenza, vedrebbe ancor più limitate le sue disponibilità finanziarie già scarse di fronte all'estensione da dare alle operazioni di credito agrario; nel secondo caso renderebbe più oneroso il credito agrario. In tutti e due i casi l'agricoltura sarda non potrebbe che risentirne gravi danni. — (*Trasmessa il 9 gennaio 1933-XI — Pervenuta la risposta il 2 febbraio 1933-XI*).

« MARGHINOTTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'educazione nazionale, per conoscere se non ritenga equo ammettere al prossimo concorso per direttore didattico anche gli insegnanti elementari sforniti del prescritto titolo di abilitazione, purchè ex-combattenti, benemeriti della causa nazionale, legionari fiumani. — (*Trasmessa il 12 gennaio 1933-XI — Pervenuta la risposta il 24 gennaio 1933-XI*).

« CATALANI, MARESCA DI SERRACAPRIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quando potranno essere realizzati i voti ripetutamente espressi dalla popolazione di Molliterno, di riavere cioè la sede della pretura in quell'importante comune ovvero di ottenere l'aggregazione alla pretura di Viggiano, anzichè a quella di Montesano, appartenente ad altra provincia. — (*Trasmessa il 18 gennaio 1933-XI — Pervenuta la risposta il 23 gennaio 1933-XI*).

« CATALANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'educazione nazionale, per conoscere se non creda opportuno dare validità di un anno o di un biennio a tutte le graduatorie riguardanti concorsi a cattedre di ruolo nelle scuole medie superiori ed inferiori. Ciò consentirebbe importanti economie all'Erario ed eviterebbe gravi perdite di tempo, richiedendo gli esami di concorso — banditi a breve scadenza l'uno dall'altro — gravi dispendi di energie a tutto nocumento dell'insegnamento, il quale, inevitabilmente, durante tutto il periodo degli esami di concorso, deve essere affidato ad insegnanti provvisori. Quanto meno potrebbe essere opportuno allargare la validità delle graduatorie a coloro che avessero ottenuto un minimo di 75 punti su 100, come venne praticato per altri concorsi. — (*Trasmessa il 25 gennaio 1933-XI — Pervenuta la risposta il 6 febbraio 1933-XI*).

« GIANTURCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non creda opportuno, in vista della interpretazione restrittiva data da alcune Commissioni Reali alla legge che estende ai vecchi fascisti ed ai legionari fiumani tutti i benefici concessi agli ex-combattenti, precisare che tra i benefici stessi, così estesi, è previsto anche quello di cui all'articolo 69 in relazione all'articolo 70 della legge del 1926 sull'ordina-

mento delle professioni di avvocato e di procuratore, articolo che lascia illimitato il numero delle iscrizioni nell'albo dei procuratori, senza di che ogni concreto e benefico effetto della legge verrebbe a mancare. — (*Trasmessa il 25 gennaio 1933-XI — Pervenuta la risposta il 1º febbraio 1933-XI*).

« GIANTURCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno emanare disposizioni che disciplinino i bandi di concorso per i posti di primario agli ospedali, con uno schema unico, dato che spesso in tali concorsi si richiedono titoli che dovrebbero avere valore prevalentemente nella carriera universitaria e non come condizioni « sine qua non », per il primario chirurgico o medico. — (*Trasmessa il 31 gennaio 1933-XI — Pervenuta la risposta l'11 febbraio 1933-XI*).

« CHIURCO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale, per conoscere:

1º) Se è vero che un professore dell'Istituto tecnico di Vicenza, nel commemorare ufficialmente il cinquantenario del sacrificio di Guglielmo Oberdan, ebbe parole irrispettose — se non peggio — verso il Grande Martire, sforzandosi di diminuire la figura dell'Eroe che chiamò, tra l'altro, *suicida e disertore*, tanto da suscitare la più grande indignazione nei giovani ascoltatori che lo interruppero vivacemente. I giornali hanno riportato il fatto — gli studenti hanno rilasciato precise dichiarazioni in proposito — le Autorità Fasciste lo hanno espulso dall'Associazione Fascista della scuola.

2º) Quali provvedimenti intende prendere contro costui, esponente di quell'antifascismo in sordina, i cui ultimi miserevoli residui meritano solo di essere mandati via dall'insegnamento.

3º) Se presenti alla commemorazione vi erano i direttori superiori dell'infelice commemoratore; quale fu il loro contegno e perchè non credettero d'intervenire con la necessaria prontezza ed energia.

4º) Per quale ragione un simile professore viene trasferito nella patriottica Melfi e non si crede opportuno invece sospenderlo dall'insegnamento e dallo stipendio, in attesa di un telegrafico e decisivo giudizio disciplinare. — (*Trasmessa il 3 febbraio 1933-XI — Pervenuta la risposta il 10 febbraio 1933-XI*).

« GIANTURCO, SEVERINI ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sottosegretari di Stato hanno trasmesso le risposte scritte a tutte queste interrogazioni.

Saranno inserite, a norma del Regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi. (1)

Ritiro d'interrogazioni.

PRESIDENTE. In seguito allo svolgimento di interpellanze sui fatti di Traù, avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole camerata Dudan ha dichiarato di ritirare la sua interrogazione sullo stesso argomento.

Anche l'onorevole camerata Fantucci ha dichiarato di ritirare la sua interrogazione, ai Ministri delle finanze e dell'interno, riguardante la convenzione stipulata tra lo Stato e la Società anonima finanziaria fiammiferi.

Le due interrogazioni sono state, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 3 aprile 1930, n. 437 e avvalendomi della facoltà concessami dall'articolo 12 del Regolamento, ho chiamato a rappresentare la Camera dei Deputati in seno al Consiglio Superiore coloniale, per il biennio 1933-1934, gli onorevoli camerati Durini e Pace.

Ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e avvalendomi della facoltà concessami dal penultimo capoverso dell'articolo 12 del Regolamento della Camera dei Deputati, ho confermato anche per l'anno 1933 gli onorevoli camerati Maraviglia, Serena e Viale nella carica di Commissari di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di alcune petizioni pervenute alla Presidenza.

GORINI, *Segretario*, legge:

7464. L'onorevole deputato Verdi presenta una petizione della signora Romana Perosa vedova Lucarelli, la quale chiede che in via ecce-

(1) V. Allegato n. XXV.

zionale le sia accordato un assegno in sostituzione alla pensione di guerra negatale in via definitiva.

7465. Pietro Sacconi propone la costituzione di un Comitato permanente alle dirette dipendente del Capo del Governo per lo studio di quanto ha attinenza nel suo complesso all'ordinamento e al funzionamento dell'Amministrazione dello Stato al fine di perfezionarla.

7466. Palmieri Lelio chiede la concessione della pensione di guerra negatagli per intemperatività della domanda che egli invece asserisce di aver fatto presentare in tempo utile in Roma da un congiunto, al quale non fu data ricevuta, non essendo ancora in vigore le disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1213.

7467. Marianelli Adolfo chiede un aumento della pensione di cui gode, quale ex guardia comunale del comune di San Miniato.

PRESIDENTE. Saranno inviate alla Giunta permanente.

Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali. (1642)

Distacco dalla provincia di Savona dei comuni di Cogoleto e di Tiglieto e loro riaggregazione alla provincia di Genova. (1643)

Ricostituzione del comune di Monteferrante in provincia di Chieti. (1644)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (Testo unico 2 settembre 1928, n. 1993). (1645)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova. (1650)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni. (1651)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo della presentazione di questi disegni di legge.

Saranno trasmessi i primi tre agli Uffici e agli altri alla Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge.

ERCOLE, *Ministro dell'educazione nazionale*. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERCOLE, *Ministro dell'educazione nazionale*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi. (1646)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore. (1647)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale della presentazione di questi disegni di legge.

Saranno trasmessi: il primo alla Giunta generale del Bilancio, e l'altro alla Giunta per la conversione in legge dei decreti legge.

CIANO, *Ministro delle comunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *Ministro delle comunicazioni*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'« Opera di Previdenza della Milizia », di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione. (1648)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul Lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600,000. (1649)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle comunicazioni della presentazione di questi disegni di legge.

Saranno trasmessi alla Giunta per la conversione in legge dei decreti legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la

cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro. (*Stampato* n. 1447-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale si autorizza l'esecuzione di opere di interesse di comuni o di altri enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale si autorizza l'esecuzione di opere di interesse di comuni o di altri enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti. (*Stampato* n. 1539-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, che autorizza l'esecuzione di opere di interesse di comuni o di altri Enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Disciplina degli orari di lavoro nelle Aziende industriali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina degli orari di lavoro nelle Aziende industriali. (*Stampato* n. 1542-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Capoferri.

CAPOFERRI. Onorevoli Camerati! Il disegno di legge che viene sottoposto alla nostra approvazione non può essere, a mio avviso, considerato fra i provvedimenti di ordinaria amministrazione, nè deve essere considerato soltanto dal punto di vista dei suoi riflessi economici.

In questo atto ufficiale del Governo italiano, anche se esso non apporta nessuna sostanziale modifica alla situazione di fatto interna del nostro Paese in tema di regolamentazione degli orari di lavoro, rifluggono tuttavia i lati politico e sociale, a cui io desidero dare risalto, specie in questo momento nel quale gli egoismi fra i popoli appaiono sempre più aperti, e costituiscono la causa principale dello stato di cronicità in cui si delinea il marasma economico generale.

Prima di passare all'esame degli articoli del progetto stesso, per la mia origine di operaio, per il posto che ricopro in un importante centro industriale italiano, mi piace di intrattenermi su alcune considerazioni che rappresentano il substrato ufficiale dell'azione sociale del Regime. E desidero di farlo da questa tribuna, perchè si è autorizzati a supporre che queste considerazioni possano varcare i confini della nostra amata Patria, per arrivare lontano fino ai lavoratori degli altri paesi, sottoposti allo stillicidio continuo della campagna ostile all'Italia Fascista, affinchè essi conoscano quale è il vero pensiero che anima il lavoratore italiano nei confronti del Regime e del Governo Fascista e soprattutto affinchè conoscano quale sia la finalità profondamente umana, a cui si ispira la vasta legislazione sociale mussoliniana.

Dopo la proposta italiana, avanzata nello scorso anno all'Ufficio internazionale del lavoro, intesa a ridurre a 40 ore l'orario del lavoro settimanale, il presente disegno di legge, che mira a dare l'approvazione assoluta ed incondizionata alla Convenzione di Washington, dice quanto sia forte, sincera

e senza sottintesi la volontà del Governo fascista per combattere il disagio nascente dalla disoccupazione e quanto sia sensibile ai disagi creati da una situazione a cui tutte le nazioni del mondo, nessuna esclusa, soggiacciono. A questo proposito, ritengo che, precisato il significato della proposta italiana discussa a Ginevra e che l'attuale progetto di legge rivela, sia il caso di affermare solennemente che, di fronte al mondo e di fronte alla storia, le responsabilità del permanere delle attuali difficoltà, risalgono ai partiti e agli uomini, i quali respingono o ostacolano ogni provvedimento inteso a combattere le difficoltà del momento.

Entrando nel merito del progetto di legge, mi permetto fare alcune raccomandazioni ed una proposta. A proposito dell'articolo 6, riferendomi all'ultimo capoverso, laddove domanda al Ministero delle corporazioni, al Consiglio nazionale delle corporazioni, alle Associazioni professionali interessate, l'incarico di compilare e studiare le tabelle per individuare le industrie alle quali possa essere consentita la deroga per l'applicazione del presente disegno di legge, io formulo una viva raccomandazione perchè si cerchi di contenerla nel limite possibile. È da tenere presente che per le industrie esonerate dall'applicazione del progetto di legge in discussione, occorre che il decreto relativo determini anche un orario massimo di lavoro, onde impedire che si verifichino per l'avvenire gli inconvenienti che si sono verificati in passato, in conseguenza dei quali vi sono operai che sono sottoposti ancora oggi a 12 e 14 ore di lavoro al giorno.

Mi permetto inoltre di raccomandare che nell'esame di queste industrie non si tenga conto soltanto di quello che può essere lo sforzo fisico, che il compito e la mansione affidata all'operaio richiedono, ma si tenga anche conto del genere dell'industria e dell'attenzione che si richiede all'operaio a seconda del lavoro a cui viene adibito. Vi sono, infatti, industrie caratteristiche, e mi permetto indicarle: operai addetti ai forni a fuoco continuo della calce, del cemento, dei laterizi, delle centrali elettriche ed altre ancora. Mentre per le industrie stagionali occorrerà fissare un criterio per effetto del quale si ovvi agli inconvenienti che si verificano ogni giorno per effetto delle leggi vigenti.

Mi permetto poi di obbiettare al relatore, là dove accenna alla necessità di aumentare e di portare da due a sei i mesi previsti per l'entrata in vigore della presente legge, che

non servono i quattro mesi in più per aggiornare la situazione. I sei mesi che il relatore richiede valgono quanto i due, e potremmo riferire prove ad esuberanza. Ci sono dei contratti di lavoro che per la loro natura e per gli interessi che in essi interferiscono, richiedono mesi e mesi, se non addirittura anni, di discussione.

Sarebbe a mio avviso anche opportuno in questo momento, in cui da parte delle masse operaie disoccupate è sentito il bisogno di veder ridotto il numero delle ore straordinarie e attuato il rispetto assoluto della legge, che si cercasse di adottare una determinazione di carattere generale per effetto della quale tutte le condizioni attuali vengano superate con le nuove norme.

Ed infine chiedo che all'articolo 8 del disegno, là dove parla di ore straordinarie, vengano aggiunte le seguenti parole: « in ogni caso non inferiore al 25 per cento », poichè ritengo che senza questa aggiunta noi indubbiamente accenderemmo un focolare di litigi e fra un anno senza dubbio torneremmo a discutere quello che stiamo discutendo oggi. Aggiungo che, a mio avviso, il togliere alla legge l'efficacia che assumerebbe attraverso la precisazione delle percentuali del lavoro straordinario, significherebbe fare una cosa in contrasto coi principi della legge.

Con l'adesione assoluta alla Convenzione di Washington l'Italia Fascista dimostra la sua volontà di combattere la piaga della disoccupazione e prova altresì come essa intenda porsi su un terreno di relazioni, di accordi a carattere generale e propenda verso una politica che non conosca incertezze e tentennamenti, quando si abbia per fine una ragione di bene. Come nell'ambito della politica internazionale il Governo di Benito Mussolini ha affermato ed afferma che per poter assicurare la pace ai popoli, una pace che scaturisca da un'atmosfera di fiducia, è necessità reale ed effettiva il disarmo; così, perchè si possa dare agli affari il loro ritmo normale e alla situazione economica generale ammalata la vita di cui ha bisogno, io penso che sia necessario che anche da parte degli altri paesi sia imitato l'esempio del Governo italiano.

È troppo evidente, onorevoli Camerati, il contrasto che si manifesta tra una politica fatta di protezioni, di concentramenti e di rinnovazioni tariffarie doganali a gettito continuo, e quello che la scienza ha offerto ai nostri occhi, quando, impadronitasi delle forze occulte della natura, ha messo a disposizione della umanità elementi preziosi, in-

tesi ad accelerare le relazioni tra i paesi lontani.

Che giovano, io penso, gli ardimenti di uomini valorosi, gli eroi che si lanciano e superano gli spazi per distruggere le grandi distanze, quando si continua a perpetuare il sistema, nel campo politico-economico, della porta chiusa?

Io mi auguro, che anche coloro, i quali ancora si ostinano a battere strade diverse, comprendano che solo seguendo le direttive di Roma, di cui il Duce ha tracciato le linee maestre, si potranno raggiungere quelle mete che i popoli di tutto il mondo invocano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Clavenzani. Ne ha facoltà.

CLAVENZANI. Onorevoli Camerati! Il disegno di legge, sottoposto alla nostra approvazione, integra le disposizioni già in vigore, con opportuni accorgimenti di carattere pratico, che renderanno più agevole l'applicazione dei limiti di orario nell'industrie e più spedita ed efficace l'azione di controllo.

Ai fini internazionali, particolarmente riferiti alle norme sancite dalla Convenzione di Washington, noi possiamo considerare che la ratifica dell'attuale disegno di legge non rappresenta che una pura formalità, perchè nel fatto l'Italia Fascista ha applicato la predetta Convenzione fin dal 1923.

La relazione ministeriale imposta l'esame del disegno di legge su due punti, indiscutibilmente fondamentali:

1°) il confronto tra il nuovo regime degli orari di lavoro e lo stato di fatto, della legislazione già in vigore;

2°) la posizione dell'Italia, di fronte agli altri Stati, che non hanno nè ratificata nè applicata la Convenzione di Washington.

Per quanto concerne il primo punto, dichiaro che le norme previste dall'attuale disegno di legge segnano un notevole passo in avanti nel campo della perfezione; mi riservo di entrare in qualche dettaglio, quando prenderò in esame gli articoli del disegno di legge.

In rapporto invece al secondo punto, mentre mi dichiaro totalmente favorevole alle considerazioni prospettate dalla relazione ministeriale, non posso esimermi dal precisare taluni punti di dissenso circa la relazione redatta dal Camerata Bianchini, il quale per altro — e mi piace riconoscerlo — si dichiara, nelle sue conclusioni, nettamente favorevole allo spirito ed anche al contenuto letterale del disegno di legge.

La relazione Bianchini elenca gli Stati che si sono dichiarati favorevoli alla convenzione di Washington, e che l'hanno ratificata, gli Stati che hanno subordinato la ratifica a talune condizioni, e gli Stati che non hanno ratificato la convenzione di Washington.

L'indicazione di queste cifre è esatta. Soltanto rilevo che esse non sono perfettamente aggiornate con gli altri eventi, verificatisi in prosieguo di tempo: nell'ultima discussione a Ginevra, per esempio, ventuno delegati governativi si sono pronunciati favorevoli non soltanto all'applicazione delle quarantotto ore, ma si sono pronunciati favorevoli all'applicazione delle quaranta ore. Fra costoro si è pronunciato favorevole all'esame della possibilità, pur prospettando le difficoltà, che d'altra parte nessuno misconosce, anche il rappresentante degli industriali italiani, il Camerata Olivetti.

La relazione ministeriale affaccia gli stessi dubbi prospettati dalla relazione del Camerata Bianchini; soltanto che la relazione ministeriale, dopo averli affacciati, li risolve. Prova ne è che, a pagina 3 della relazione ministeriale, vediamo precisato che « non può preoccupare la mancata ratifica da parte di questi Stati (Francia — Germania — Inghilterra) perchè, oltre al fatto che in essi la regolamentazione degli orari di lavoro non si discosta nella pratica dalle norme della convenzione di Washington, è da rilevare, come molto giustamente ha osservato l'Ufficio centrale del Senato, che l'attuale depressione economica spinge ovunque, specie nei paesi a fortissima disoccupazione, a ricorrere ad una estesa applicazione di orari settimanali inferiori alle 48 ore di lavoro.

Per quanto poi riguarda l'esame e lo studio su un piano internazionale di una ulteriore riduzione degli orari di lavoro, vi è noto l'atteggiamento italiano, diretto soprattutto a richiamare l'attenzione dei Governi sullo importante e preoccupante problema, e sulle eventuali possibilità pratiche di risoluzioni che — senza sconvolgere od alterare dannosamente le insopprimibili esigenze economiche — possano giungere ad una redistribuzione di lavoro fra un maggior numero di salariati, come misura di arginamento alla disoccupazione dilagante in tutti i paesi ».

Più oltre, la relazione Bianchini fa un preciso accenno alla concorrenza del Giappone; mi nasce il dubbio che questo accenno dell'onorevole Bianchini possa essere messo in rapporto con la possibilità di ridurre le ore di lavoro.

La relazione Bianchini afferma precisamente questo:

« La concorrenza che il Giappone esercita all'industria europea, ed in particolare alla Italia, va continuamente crescendo. Diversi rami importanti del commercio italiano di esportazione (cotone, seta, crayon, lana) vengono progressivamente sostituiti dalla invincibile concorrenza giapponese che arriva ormai al Mediterraneo e persino in alcune delle nostre Colonie ».

Più oltre afferma che il problema tocca profondamente l'Italia, le cui esportazioni sono direttamente colpite da questa situazione.

È necessario che io mi soffermi, sia pure brevemente, su questi accenni fatti dal camerata Bianchini.

Io ho potuto esaminare una relazione, molto diligente, fatta da una Commissione di datori di lavoro, e riportata nello stesso bollettino della federazione italiana cotonieri.

Da questa relazione di indubbia obiettività, ho potuto ricavare questa convinzione che la situazione del Giappone, agli effetti della concorrenza che può esercitare sulle altre nazioni, può essere divisa in quattro particolari settori: primo settore, rappresentato da considerazioni di carattere generale; secondo settore dalle provvidenze e dalle iniziative del Governo; terzo settore dalle iniziative degli industriali; quarto settore dalle posizioni degli operai.

Per quanto concerne il primo settore bisogna effettivamente riconoscere che il Giappone si trova in una posizione geografica di particolare privilegio per poter esercitare la concorrenza nei confronti di molte altre Nazioni del mondo: e che lo sviluppo delle sue industrie fu particolarmente favorito nel periodo della guerra dall'assenza dell'industrie europee.

Il secondo settore, che riguarda le provvidenze e le iniziative del Governo giapponese, è un settore particolarmente interessante soprattutto se confrontato con le provvidenze e le iniziative adottate dal Governo Italiano. Il Governo giapponese ha iniziato la sua posizione di sostegno dell'industria nazionale dividendo la sua attività (tolte situazioni e particolari di dettaglio) in tre attività fondamentali: 1º) organizzazione interna politica; 2º) garanzie per gli esportatori; 3º) norme per i finanziamenti.

Per quello che riguarda la organizzazione politica nazionale, l'Italia non ha nulla da invidiare al Giappone, perchè la stessa ra-

zione che dà conforto agli industriali giapponesi, effettivamente favoriti da posizioni di particolare ordine interno, conforta ancor più l'industria italiana favorita in questo particolare momento dall'ordine vigente in Italia.

Passiamo alla seconda attività: garanzie per le esportazioni. Anche il Governo italiano ha attuato numerose garanzie per le esportazioni, tipica e caratteristica quella consentita per le esportazioni in Russia: il Governo garantisce i crediti fino al 75 per cento.

Passiamo alla 3ª attività: quella dei finanziamenti. Credo di non errare, affermando che nel campo dei finanziamenti l'Italia, dopo la creazione dell'Istituto Mobiliare e dopo la creazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale, si trova all'avanguardia nell'ordinamento dei finanziamenti anche perchè l'Istituto per la ricostruzione industriale, a differenza di tutti gli altri Istituti di finanziamento, deve tener conto non soltanto delle necessità di sovvenire talune aziende bisognose, ma deve anche stabilire (ed è questo il concetto fondamentale, che fa veramente onore all'iniziativa del Governo italiano) un autentico rapporto di armonia tra produzione e consumo.

In Giappone l'aliquota delle imposte e delle tasse è superiore all'aliquota delle imposte e delle tasse in Italia.

Passiamo al terzo settore, particolarmente importante: quello delle iniziative degli industriali.

La relazione fatta dalla Commissione si riferisce particolarmente all'industria cotoniera, che consente al Giappone di esercitare con particolare intensità la concorrenza nei confronti con gli altri Stati: per incrementare tale attività gli industriali giapponesi sono riusciti ad eliminare quasi totalmente la concorrenza interna tra le grandi industrie. Se noi esaminiamo questa posizione in Italia, ci accorgiamo che non solo si è risolto assai poco, ma che la posizione attuale agli effetti della concorrenza interna è ancora preoccupante.

Tale stato di fatto è accennato anche dal Camerata Olivetti in una sua relazione pubblicata dall'Organizzazione industriale. Il monito del Camerata Olivetti è molto opportuno, è molto proficuo ed afferma precisamente questo: è « spiacente (l'onorevole Olivetti) dell'esito poco lusinghiero ottenuto dall'intesa progettata dalle industrie dei filati, per il perfezionamento delle quali l'Associazione cotoniera non ha mancato di svolgere la sua attiva opera, e di perseguire un enne-

simo tentativo diretto, però non più ritenuto opportuno dalla Presidenza generale.

È tempo che gli industriali si persuadano che non si può continuare in una campagna di concorrenza ad oltranza. La crisi attuale non potrà cessare in un mese o due. È vero che nel campo cotoniero vi sono delle Ditte granitiche che possono resistere, ma la forma di concorrenza oggi invalsa è tale da dissanguare anche le più forti aziende».

Basterebbe osservare al riguardo la concorrenza esercitata nei concorsi di appalto per aste pubbliche.

L'industria cotoniera giapponese ha inoltre potuto attuare, con un metodo veramente diligente, la possibilità di fare degli acquisti a carattere collettivo il che consente una economia del sette per cento, non solo, ma ha potuto adottare dei turni a due squadre che consente un'altra economia dell'otto per cento.

Mi si potrà obiettare che il turno a squadre si può applicare soltanto quando c'è lavoro. Io osservo però che gli industriali giapponesi hanno attuato i turni a squadra, o per lo meno hanno intensificato l'adozione dei turni a squadra in un periodo particolarmente delicato, nel 1930, quando la contrazione delle produzioni, agli effetti della capacità produttiva delle aziende raggiungeva il 35 per cento.

Ultimo settore: quello della posizione degli operai. Non è vero che il Giappone non abbia applicato una limitazione nelle ore di lavoro. Dal 1929 nel Giappone (il quale non ha ratificato la Convenzione di Washington, ma però ha attuato una limitazione nell'orario di lavoro), la misura media di lavoro attuato, raggiunge le 8 ore e mezzo al giorno.

Anche per quello che riguarda i salari degli operai noi vediamo, sempre dalla stessa statistica prospettata dai datori di lavoro della Commissione internazionale della Federazione dei cotonieri, che dal 1914, prendendo come base 100, i salari aumentano: nel 1917 a 125, nel 1918 a 161, nel 1919 a 323, nel 1920 a 348, nel 1921 a 364, nel 1922 a 372, nel 1923 scendono a 355, nel 1924 salgono ancora a 362, nel 1925 salgono a 367. Nei contratti per gli operai, è largamente esteso il concetto dei premi quando la produzione aumenta. Nella citata relazione è comunque precisato « che non ritiene che le paghe degli operai giapponesi costituiscano elemento di concorrenza in danno degli industriali cotonieri di tutto il mondo ».

Ed ora passo ad esaminare molto brevemente i vari articoli del disegno di legge. L'articolo 1 del disegno di legge afferma che

la durata massima normale di lavoro effettivo degli operai, ecc. L'articolo 2 della Convenzione di Washington parla solamente della « durata di lavoro ».

Per evitare interpretazioni inesatte, io vorrei raccomandare al Ministero delle corporazioni di fare in modo che nell'emanazione dei decreti di legge per l'applicazione della legge sia tenuto conto di questo fatto per ben precisare la portata della nuova dizione: lavoro effettivo. L'articolo 2 del disegno di legge, esclude dall'applicazione della limitazione all'orario di lavoro le aziende industriali nelle quali sono soltanto occupati membri di una stessa famiglia.

Io vorrei proporre che questa esclusione sancita dal comma b) dell'articolo 2 anziché essere portata nel settore delle esclusioni, fosse portata fra le deroghe previste per la possibilità di prolungare l'orario di lavoro.

La relazione ministeriale accenna alle ragioni che hanno portato alla esclusione delle aziende industriali nelle quali sono occupati soltanto i membri di una stessa famiglia, e cioè al fatto che i rapporti etici fra i componenti di una stessa famiglia rendono inutile la tutela della legge.

In pratica però si avverte che le aziende a carattere familiare, ove non siano soggette alla disciplina circa gli orari di lavoro, esercitano una ingiusta concorrenza sulle altre piccole industrie similari.

L'articolo 4 dice: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone che occupano posti direttivi o di sorveglianza ovvero posti di fiducia e ai lavoratori a domicilio ».

Vorrei rivolgere raccomandazione perchè, ove non sia possibile modificare l'articolo, si tenga conto di precisare i dubbi che io espongo nel decreto di applicazione della legge. Io proporrei che l'articolo 4 fosse così limitato: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone che occupano posti direttivi ». Il fatto di escludere le parole: « O di sorveglianza ovvero posti di fiducia e ai lavoratori a domicilio » è determinato da questa considerazione. Il decreto luogotenenziale 1924 sancisce, ad esempio, che è impiegato « colui che compie funzioni di collaborazione, tanto di concetto che di ordine ».

Evidentemente le funzioni di collaborazione investono anche rapporti di fiducia e potrebbe pertanto aversi, mantenendo l'attuale dizione, la possibilità di una interpretazione troppo estensiva.

Per i lavoranti a domicilio io formulo le stesse osservazioni che ho fatto per quelle

aziende che occupano membri di una stessa famiglia, cioè proporrei che i lavoratori a domicilio fossero portati non nella posizione di esclusione, ma nella posizione delle deroghe atte a consentire prolungamenti d'orario. Questa mia raccomandazione è determinata dal fatto che i lavoratori a domicilio in talune provincie hanno un'importanza considerevole. Cito ad esempio la città di Firenze, ove su 3000 lavoratori interni della paglia vi sono 10 mila lavoratori a domicilio; per i rivestimenti a vetro vi sono 400 lavoratori interni e 2500 a domicilio, per la sartoria 3000 interni e 1000 a domicilio. È facile immaginare a quali conseguenze porterebbe la concorrenza dei lavoratori a domicilio nel caso che essi non fossero soggetti alla necessaria disciplina sugli orari di lavoro.

L'articolo 6 dell'ultimo capoverso dice: « Con Regio decreto, su proposta del Ministro delle corporazioni, sentite le associazioni professionali competenti e udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno emanate apposite tabelle indicanti le industrie, i lavori, le occupazioni e i casi di cui alle lettere b), c), d), e) e saranno determinati nei loro riguardi gli eventuali limiti e le modalità di ripartizione degli orari ecc. ». Occorrerebbe eliminare la parola « eventuali » perchè può dar luogo a inconvenienti di vario genere nella emanazione del decreto che dovrà contemplare le tabelle.

Un'ultima osservazione all'articolo 8. Il concetto di demandare ai contratti collettivi di lavoro la precisazione di norme contrattuali è pienamente condiviso dall'organizzazione operaia. Soltanto invece che dire: « autorizzata, in base a contratti collettivi di lavoro, ecc. » bisognerebbe dire: « quando intervenga l'accordo fra le parti ». È preciso le ragioni di questa richiesta. Il lavoro straordinario per esser tale deve avere un carattere squisitamente eccezionale. Se lo inseriamo in un regolare contratto di lavoro può avvenire l'applicazione anche continuata del lavoro straordinario, senza un limite alcuno al periodo di tempo di applicazione, e ciò frusterebbe il concetto di limitare al minimo le ore straordinarie per dare maggior lavoro alle maestranze disoccupate.

Non ho altro da osservare per quanto riguarda il disegno di legge.

A conclusione di quanto ho detto mi piace esprimere a nome di tutti gli impiegati e operai dell'industria la più viva riconoscenza al Governo Fascista che, perfezionando la vigente legislazione per quanto concerne il limite di orario di lavoro, ha miglio-

rato anche le garanzie già accordate e poste in atto fin dal 1923. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Olivetti.

OLIVETTI. Onorevoli Camerati! Non era mia intenzione oggi prendere la parola su questo disegno di legge, se non fossero stati mossi al testo del disegno stesso e alla relazione della commissione alcuni appunti e alcune considerazioni.

È bene che la Camera anzitutto abbia la nozione precisa come, anche da parte dei datori di lavoro, si consideri in tutto il suo valore e in tutta la sua portata l'importanza politica della legge. Dico importanza politica perchè lo scopo essenziale per il quale la legge è stata sottoposta alla Camera è questo: di poter giungere alla ratifica incondizionata della convenzione approvata dalla Conferenza internazionale di Washington nel 1919, sulla limitazione della durata del lavoro. Convenzione che rimonta dunque a 14 anni fa, che venne approvata a Washington, subito dopo la chiusura della guerra, ad unanimità, dai rappresentanti di 53 Stati colà convenuti; convenzione che sembrava dovesse entrare immediatamente in applicazione in tutto il mondo come pegno di una maggiore solidarietà internazionale da affermarsi anche nel campo economico-sociale del dopo guerra.

Ora la storia della convenzione di Washington è una delle storie più significative per quanto riguarda gli accordi internazionali. Approvata, come vi dicevo a Washington nel 1919 ad unanimità, 12 anni dopo non aveva che le ratifiche di quei pochi Stati che voi vedete indicati nella relazione della Commissione nominata per esaminare il disegno di legge. È passato dunque parecchio tempo, al Governo dei vari paesi sono saliti i rappresentanti di partiti diversi, e ancor oggi la convalidazione di Washington non è ratificata dai principali paesi industriali del mondo. Non l'ha ratificata l'Inghilterra, e al potere, in Inghilterra, dal 1919 in poi, sono stati anche i labouristi; non l'ha ratificata la Germania, e la Camera m'insegna che, dalla costituzione di Weimar in poi, per parecchi anni la social-democrazia tedesca è stata alla testa del Governo.

Non l'ha ratificata la Francia, o almeno l'ha ratificata condizionatamente, cioè l'ha ratificata a condizione che ugualmente facessero le altre Nazioni, cioè l'Inghilterra, la Germania e il Belgio. Non l'ha ratificata di fatto la Francia, nonostante che il Governo francese sia un Governo, quanto meno, radicale-so-

cialista. D'altra parte anche fra i paesi che l'hanno ratificata senza condizioni, qualcuno ve ne è, il quale ha proceduto alla ratifica, ma pensando che nei rapporti internazionali, è sempre una buona cosa dimostrare che uno Stato mantiene gli impegni morali (nelle conferenze infatti non si assumono degli impegni giuridici) e far registrare al segretariato la propria ratifica. Soltanto che la legislazione interna, non è messa in corrispondenza alle stipulazioni della Convenzione internazionale. Cioè la ratifica è data agli effetti esterni, ma non ha nessun vigore agli effetti interni.

Aggiungiamo che tra i Paesi che hanno ratificato vi è l'India. Ora l'India ha un regime di eccezione nella Convenzione di Washington, cioè invece di lavorare 8 ore al giorno secondo la Convenzione di Washington, ne fa lavorare 10. L'India ha ratificato, ma ha un regime speciale. Ma vi è un altro paese che ha un regime di favore secondo la Convenzione di Washington ed è proprio il Giappone. di cui parlava qualche momento fa il camerata Clavenzani. Il Giappone, secondo le norme della Convenzione di Washington, può lavorare 57 ore alla settimana. Nonostante questo, il Giappone non ha ratificato la Convenzione. Dice il camerata Clavenzani: però delle misure per ridurre l'orario nel Giappone sono state prese.

Mi permetta la Camera, visto che il Giappone ha attirato l'attenzione tanto del relatore della Commissione, quanto del camerata Clavenzani di aprire una breve parentesi riguardo alla concorrenza giapponese e alla situazione dell'industria giapponese.

Il camerata Clavenzani ha detto: esiste una concorrenza giapponese, ma non bisogna preoccuparsi. Ora io vorrei fare presente invece la considerazione contraria. La concorrenza giapponese esiste, diventa ogni giorno più temibile e ad essa bisogna aspettare che si aggiunga la concorrenza di altri paesi asiatici. Nè è questo soltanto un fenomeno passeggero dovuto a situazioni eccezionali in cui si trova il Giappone in questo momento.

Vi sono delle ragioni profonde nella stessa costituzione economica e sociale di quei paesi, perchè da parte asiatica venga mossa una concorrenza alla industria più anziana, almeno per quei prodotti in cui la tecnica industriale può essere meno sviluppata, e in cui occorre una minore abilità produttiva. Il fenomeno giapponese, su cui sarà opportuno ritornare (in altra sede più appropriata, cioè in sede di discussione del bilancio delle corporazioni), si è manifestato ormai in tutti

i mercati, sino a giungere al bacino del Mediterraneo e ad invadere anche l'Oriente europeo.

Non è ignoto a nessuno che, per esempio, nell'Egitto, il 50 per cento dell'esportazione europea, specialmente in materia tessile, è sostituita dall'esportazione giapponese. Non è un mistero per nessuno che specialmente nelle più vicine nazioni dell'Oriente europeo la penetrazione giapponese è estesissima. Potrei aggiungervi che non si limita a questo. Si sa che sul mercato di Anversa — è stato pubblicato dai giornali — la ghisa giapponese viene a fare la concorrenza alla ghisa belga.

Ora questo non può essere soltanto l'effetto di una coincidenza. È l'effetto di un complesso di cause di cui sarà bene ed opportuno parlare, ripeto, in più appropriata sede, che non questa. In questa basta semplicemente notare che rappresentanti giapponesi, anche recentemente a Ginevra, dichiaravano che al loro paese non si vuol sentire parlare di ridurre l'orario di lavoro; ed infatti il Giappone non ha mai votato in favore di nessuna delle proposte della recente conferenza delle 40 ore e si è riservato piena ed intera libertà d'azione.

Ricordo che quando qualcuno chiedeva ad uno dei delegati giapponesi la ragione di questa loro opposizione, si sentiva rispondere: « Voi avete la vostra morale sociale europea; permettete che noi abbiamo la nostra morale sociale giapponese ».

Sapete che i giapponesi non sono mai molto larghi di parole. Il delegato giapponese non ne ha aggiunta nessuna per spiegare meglio il proprio pensiero.

Ora torniamo a noi. Io ho parlato del Giappone e della concorrenza giapponese, non già per approfondirne l'argomento in questa sede, ma per dire all'amico e camerata Clavenzani che, nell'interesse stesso delle classi lavoratrici italiane, è meglio che non prenda la cosa molto alla leggera, e cerchi di studiare il fenomeno molto attentamente.

È vero che per sostenere la sua tesi il camerata Clavenzani si è riferito ai dati pubblicati su un bollettino di una federazione industriale.

Ora questo bollettino non faceva altro che riprodurre la relazione — noti la Camera — non di una Commissione internazionale, ma di un segretario di una federazione internazionale, il quale riferiva intorno alle impressioni di un suo viaggio nel Giappone. Ora, l'impressione che si ha quando si tratta del Giappone, è questa, che i giapponesi hanno per prima norma quella di non far

conoscere agli altri che il minimo possibile dei propri affari. È una norma...

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Degna di considerazione.

OLIVETTI. Appunto, molto degna di considerazione; e quindi è molto difficile che dopo una permanenza di una quindicina di giorni in un paese, di cui non si conosce la lingua, in cui si è attornati da una serie di cortesie — e voi sapete che le cortesie orientali sono specialmente larghe — si abbia tempo di esaminare a fondo le condizioni di un paese e di riportarne dati esatti, circa, non soltanto la situazione generale, ma circa situazioni specifiche.

Il camerata Clavenzani, credo, potrà avere all'Istituto Nazionale delle esportazioni e al Ministero delle corporazioni qualche dato maggiore, circa l'effettiva situazione della industria giapponese ed avere del fenomeno giapponese una idea più completa di quello che si possa avere attraverso una relazione che è una impressione di viaggio e nulla più.

Ma lasciamo stare a parte il Giappone.

Dicevo la storia della convenzione di Washington.

L'unico paese, l'unico grande paese industriale, che oggi viene al consesso Ginevrino, a dire che, lealmente e completamente, dà seguito all'impegno preso a Washington, è l'Italia.

E io credo che, da questo punto di vista, è bene che la Camera fascista sottolinei che è proprio il Governo fascista, cioè un Governo che non segue le direttive socialiste, quello che fa entrare a bandiere spiegate la nostra Nazione, tra i paesi che ratificano la convenzione di Washington. (*Approvazioni*).

Ma è bene anche che tale convenzione venga applicata, nel nostro paese, secondo lo spirito e secondo la lettera sua, che non si prenda occasione per voler in Italia un regime ancora più stretto di quello che la convenzione di Washington non stabilisca.

D'accordo che, in questo momento, noi attraversiamo un periodo di crisi e dobbiamo cercare tutti, e nella comune concordia, di ripartire nei casi opportuni il lavoro tra il maggior numero possibile di operai, ma la legge che si sta facendo oggi ha una portata ed una durata che vanno molto più in là di quello che non debba andare, speriamo, la crisi.

E noi dobbiamo riportarci a situazioni normali, e non basarci soltanto su situazioni eccezionali, come quelle attuali.

Ed è perciò che io pregherei i Camerati, i quali hanno invocato una maggiore rigidità,

una maggiore limitazione, a volersi rimettere un po', al senso vigile del Governo, e specialmente del Ministro delle corporazioni, per una applicazione delle norme di legge che si conformi alle necessità ed alle esigenze della produzione italiana e dei lavoratori italiani, senza richiedere una rigidità di norme che domani potrebbe anche dimostrarsi inadatta ad adattarsi alle esigenze italiane. Un'ultima parola ancora.

La legge provvede a mettere in armonia la legislazione interna con le disposizioni della convenzione di Washington, in modo che la ratifica italiana possa seguire ed essere, non soltanto una ratifica di apparenza, ma una ratifica di piena, intera, completa sostanza.

Vi è però nella storia della Convenzione di Washington un episodio sul quale è bene richiamare l'attenzione.

Di fronte alle difficoltà di ratifica da parte di quei certi paesi che vi ho citati, di fronte alle pressioni che si esercitavano sopra di essi, perchè addivenissero finalmente alla firma della Convenzione, alcuni Governi, maestri nel creare il mezzo per evitare gli scogli, e per tirare le cose a lungo, ebbero questa trovata: la Convenzione di Washington presenta qualche dubbio di applicazione; se noi dobbiamo ratificarla dobbiamo esser sicuri che tutti quanti la interpretino alla stessa maniera. Quindi veniamo ad uno scambio di idee, per vedere se tutti quanti vi danno la stessa interpretazione. Se andiamo d'accordo, ratificheremo.

Ora avvenne un convegno, e naturalmente avvenne a Londra. Dico naturalmente perchè il Governo il quale aveva preso questa iniziativa, era il Governo inglese; se non mi sbaglio il Governo laburista inglese. A Londra si trovarono i rappresentanti dei vari Governi e diedero alla Convenzione di Washington una interpretazione che loro sembrava confermare lo stesso spirito, ma che in realtà era conforme ai desideri del Governo inglese, perchè doveva permettere all'Inghilterra di ratificare la Convenzione. Non ostante questa interpretazione l'Inghilterra non ratificò.

Ora io non vorrei che quello che si chiama l'accordo di Londra e che è una cosa di ordine puramente privato, che non ha nessuna traccia negli atti ufficiali della conferenza internazionale del lavoro, che non ne fa parte nè come annesso, nè come allegato alla convenzione di Washington, potesse avere importanza circa l'applicazione della convenzione stessa. È un atto che è stato fatto nell'interesse di determinati Governi in un determinato momento. Lasciamolo là, nel

dimenticatoio, tanto al suo scopo non ha servito.

E detto questo, onorevoli Camerati, io non mi addentro nell'esame delle singole disposizioni.

Io trovo che l'Italia, la quale non ha aspettato oggi ad adottare come regime normale nelle aziende della produzione italiana l'orario delle otto ore, perchè fin dal 1923, cioè dal primo anno dell'Era fascista, l'orario delle otto ore diventava l'orario legale per le aziende commerciali, industriali, ed agricole italiane, in questa, che non è una novità per la nostra legislazione positiva, vede una riforma che viene oggi completata, integrata e resa anche più rigida.

Costerà qualche cosa all'industria perchè la legge si riferisce unicamente all'industria; e gli industriali italiani faranno anche questo sacrificio, pensando che essa permette alla Italia non soltanto di fare onore alla propria firma, ma di farlo dando un esempio di lealtà e di correttezza alle altre Nazioni governate da altri partiti.

È un esempio, ripeto, che varrà a dimostrare come la tutela degli interessi italiani non esclude la tutela delle classi lavoratrici; come soprattutto l'Italia anche attualmente marci tranquilla tenendo conto di tutti i progressi sociali e facendo anche del progresso sociale la base del suo avvenire. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per fatto personale, l'onorevole camerata Clavenzani. Lo indichi.

CLAVENZANI. Il Camerata Olivetti ha attribuito una certa faciloneria ad un concetto che non è mio, ma suo. Egli ha riferito che io, prospettando la situazione del Giappone ho trascurato di dare rilievo al fenomeno importantissimo determinato dalla concorrenza che tale Stato esercita nell'industria di tutto il mondo e particolarmente in quella italiana. Sono invece convintissimo, e la Camera me ne può far fede, di aver dato importanza massima al fenomeno della concorrenza giapponese: ed ho tentato di spingere il mio esame fino alla ricerca delle ragioni a cui ritenevo di attribuire la vittoriosa concorrenza del Giappone. Ho precisato inoltre che, a parer mio, inserire in una relazione che deve portare il Parlamento alla ratifica della Convenzione di Washington preoccupazioni riguardanti la concorrenza, esercitata dal Giappone sulle nostre industrie significava allontanarsi dal preciso tema proposto dallo stesso disegno di legge.

L'organizzazione operaia non pretende di avere il monopolio della verità; è però convinta di aver portato nell'esame del fenomeno relativo allo sviluppo della concorrenza giapponese sui nostri mercati di esportazione un contributo di chiarezza utile e costruttivo anche se i dati, desunti dalla relazione formulata dal segretario della Federazione internazionale degli industriali cotonieri, possono presentare qualche lieve imprecisione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevole relatore, Ella intende parlare?

BIANCHINI, *relatore*. Vorrei fare alcune dichiarazioni perchè alla Camera non rimanga, attraverso i richiami del camerata Clavenzani, una impressione che non corrisponde nè al sentimento della Commissione, nè a quello del relatore.

La Commissione ha approvato pienamente lo spirito informatore del progetto di legge e le concrete disposizioni nelle quali questo è stato tradotto. Però era dovere mio, come relatore di farmi carico del desiderio di alcuni commissari, che la relazione tenesse conto, e quindi esponesse, alcuni punti di vista che erano stati tema di discussione in seno alla Commissione.

Tali osservazioni, le quali prendevano origine da un argomento già toccato nella relazione ministeriale, e non costituivano se non lo svolgimento e la precisazione di questo tema, erano state fatte non per contrastare il disegno di legge ma anzi per mettere in evidenza tutto lo sforzo, tutta la benemerita del Governo Fascista e la gratitudine che verso di esso debbono avere le classi lavoratrici di fronte al fatto che, malgrado alcune situazioni particolarmente delicate, ha proposto di ratificare questa convenzione. E lo si metteva in evidenza anche per giustificare quelle che sono state le disposizioni particolari del progetto di legge, il quale, dopo aver determinato la durata massima della giornata di lavoro, in successive disposizioni contempla però diverse eccezioni e diverse limitazioni particolari.

Tutta una serie, quindi, di disposizioni, le quali trovano una perfetta giustificazione di fronte alla considerazione di queste difficoltà. Difficoltà, poi, che noi consideravamo nella relazione, dicendo: « Il problema tocca l'Italia; tuttavia non è un problema che la riguarda in modo esclusivo. Così può ben essere considerato da un punto di vista più vasto, e per così dire europeo ». Senza entrare in un tema che evidentemente sconfinava dai

limiti del progetto in discussione, si è voluto approfondire un po' l'argomento e accennare come questa situazione della concorrenza dei paesi dell'Asia orientale vada creando un problema europeo, che merita di essere considerato dal punto di vista della solidarietà e della necessità di una più stretta unione dell'Europa di fronte all'Asia. Quindi, ripeto, si tratta di considerazioni che non hanno menomamente inteso di toccare il principio informatore, ma anzi tendono a giustificare il disegno di legge nelle sue disposizioni concrete. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione degli articoli.

ART. 1.

La durata massima normale di lavoro effettivo degli operai e degli impiegati nelle aziende industriali, pubbliche e private, di qualsiasi natura, e nelle loro dipendenze, anche se abbiano carattere d'istituti d'insegnamento professionale o di beneficenza, e qualunque sia il numero delle persone occupate, non potrà eccedere le ore 8 al giorno e le 48 settimanali.

(*È approvato*).

ART. 2.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- a) il servizio ordinario postale, telegrafico e telefonico;
- b) le aziende industriali nelle quali sono soltanto occupati membri di una stessa famiglia;
- c) la navigazione interna, marittima ed aerea;
- d) la pesca.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare speciali norme per il personale delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione e per i dipendenti delle aziende industriali esercitate dallo Stato, in rapporto alle vigenti disposizioni di legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone che occupano posti direttivi o di sorveglianza ovvero posti di fiducia e ai lavoratori a domicilio.

(*È approvato*).

ART. 5.

Quando la durata massima normale della giornata di lavoro sia inferiore in uno o più giorni della settimana a otto ore, essa può, in base a contratti collettivi di lavoro, essere prolungata negli altri giorni della settimana fino a 9 ore, ferma restando la media delle 48 ore settimanali.

(*È approvato*).

ART. 6.

La durata massima normale di lavoro potrà essere prolungata al di là dei limiti stabiliti dall'articolo 1 nei seguenti casi:

a) allorché i lavori si effettuano con personale occupato a squadre, purché in media in un periodo di tre o meno di tre settimane il lavoro non superi le otto ore al giorno e le 48 ore settimanali;

b) nelle industrie ad esercizio continuo in cui il lavoro deve essere assicurato per la sua stessa natura mediante squadre successive di operai, a condizione che in media le ore di lavoro non eccedano le 56 ore per settimana.

c) nei lavori preparatori o complementari, che debbono essere necessariamente eseguiti al di là del limite assegnato al lavoro generale dell'azienda;

d) nelle occupazioni in cui il lavoro è specialmente intermittente in quanto richiede una prestazione discontinua o di semplice attesa o di custodia;

e) nei casi nei quali siano riconosciuti inapplicabili i limiti di orario fissati dall'articolo 1, purché il numero medio di ore di lavoro alla settimana in un determinato periodo non superi le 48 ore.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro delle Corporazioni, sentite le Associazioni professionali competenti e udito il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, saranno emanate apposite tabelle indicanti le industrie, i lavori, le occupazioni e i casi di cui alle lettere b), c), d), e) e saranno determinati nei loro riguardi gli eventuali limiti e le modalità di ripartizione degli orari. Inoltre nei casi indicati alla lettera e), la facoltà di derogare alle disposizioni dell'articolo 1 deve essere prevista dai contratti collettivi di lavoro, stipulati fra le Associazioni professionali competenti e depositati e pubblicati a norma di legge.

(*È approvato*).

ART. 7.

La durata massima normale di lavoro potrà essere prolungata in caso di incidente verificatosi o imminente, di lavori urgenti da effettuarsi alle macchine o agli impianti e di forza maggiore, ma solo nella misura indispensabile per evitare le conseguenze dannose alla normale produttività delle aziende.

(È approvato).

ART. 8.

È autorizzata, in base a contratti collettivi di lavoro, l'aggiunta alla durata massima normale di lavoro di un periodo che non superi le due ore al giorno e le 12 ore settimanali, od una durata media equivalente in un periodo determinato, allo scopo di permettere alle aziende di far fronte ad aumenti straordinari di lavoro, e a condizione in ogni caso che le ore di lavoro straordinario siano compensate con un aumento di retribuzione nella misura che sarà stabilita dai contratti collettivi di lavoro.

A quest'articolo l'onorevole camerata Capoferri ha presentato, insieme con i camerati Viglino, Crò, Verdi, Giordani, Marelli, Steiner, Caccese, Tarabini, Ascione, Palmisano, Fossa, Barenghi, Vassallo Severino, Lucchini, il seguente emendamento aggiuntivo: *dopo le parole* « a condizione in ogni caso che le ore di lavoro straordinario siano compensate con un aumento di retribuzione nella misura che sarà stabilita nei contratti collettivi di lavoro », *aggiungere le altre*: « in ogni caso non inferiore al 25 per cento ».

Onorevole camerata Capoferri, Ella ha già svolto il suo emendamento. Lo mantiene?

CAPOFERRI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole camerata Olivetti intorno al desiderio da parte degli industriali di voler contribuire a diminuire il numero delle ore straordinarie, in funzione del maggior numero degli operai da impiegare nelle industrie, ritiro il mio emendamento, e lo trasformo in raccomandazione, sicuro che il camerata Olivetti, per le funzioni che esplica, vorrà dare disposizioni in conformità alle dichiarazioni che ha fatte dalla tribuna parlamentare.

OLIVETTI. Sono già state date.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 8 nel testo ora letto.

(È approvato).

ART. 9.

In ogni azienda industriale soggetta alle disposizioni della presente legge, dovrà essere esposto, in modo facilmente visibile, ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con le indicazioni dell'ora di inizio e di termine del lavoro, del personale occupato e dell'ora della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.

Quando l'orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente, dovranno essere riportate sull'orario di lavoro per reparto o per categoria professionale o per singoli lavoratori.

Quando il lavoro è disimpegnato a squadre dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, dovrà essere in ogni caso esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

L'orario di lavoro firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, sarà trasmesso al competente Circolo dell'Ispettorato Corporativo, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.

Sul libro paga, vidimato dall'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni o dall'Istituto di previdenza sociale se l'azienda non è soggetta alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, deve essere notato, giornalmente per ciascun lavoratore, il numero di ore di lavoro straordinario, distintamente da quello delle ore di lavoro normale.

Il libro paga deve essere presentato ad ogni richiesta dei funzionari incaricati della vigilanza.

L'Ispettorato Corporativo può autorizzare sistemi di registrazione equivalenti.

(È approvato).

ART. 10.

I contravventori all'articolo 9 della presente legge sono puniti con ammenda fino a lire 5 al giorno e per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione sino a un massimo di lire 500.

I datori di lavoro contravventori alle altre disposizioni della presente legge, sono

puniti con ammenda fino a lire 10 al giorno e per ciascuna delle persone predette.

In caso di recidiva l'ammenda potrà essere raddoppiata.

È data facoltà al Governo di stabilire, per l'inosservanza delle norme che saranno adottate per l'applicazione della presente legge, ammende fino a limite di lire 500 per le contravvenzioni alle norme stesse.

(È approvato).

ART. 11.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato Corporativo.

I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti alla osservanza delle prescrizioni che saranno disposte dai funzionari dell'Ispettorato predetto in ordine a tutte le disposizioni della presente legge e delle norme di applicazione.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato è ammesso ricorso al Ministro delle Corporazioni, che deciderà definitivamente in merito.

(È approvato).

ART. 12.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro delle Corporazioni, le disposizioni della presente legge possono essere sospese in caso di guerra o di altri avvenimenti che presentino un pericolo per la sicurezza o per la economia della Nazione.

(È approvato).

ART. 13.

La presente legge entrerà in vigore due mesi dopo la pubblicazione delle tabelle di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge, restano abrogate, per le aziende indicate nell'articolo 1 le disposizioni del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e dello articolo 1 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, nonché dei relativi regolamenti.

A quest'articolo la Commissione ha presentato il seguente emendamento al primo comma: «La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione delle tabelle di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 6».

Domando al Governo se lo accetta.

BIAGI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. La Commissione si è evidentemente preoccupata che il termine di due mesi dalla pubblicazione delle tabelle non sia sufficiente per rivedere, e quindi adeguare, i contratti collettivi di lavoro nella parte riflettente gli orari di lavoro. Ora il Governo fa rilevare alla Commissione che le associazioni sindacali saranno investite della richiesta del Ministero, e quindi avranno fin da quel momento la possibilità di rendersi conto di quei contratti che dovranno essere aggiornati. Dovrà, poi, essere sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni, e quindi le stesse associazioni avranno altro tempo a loro disposizione.

Comunque, il Ministero delle corporazioni, quando le tabelle siano perfezionate, potrà comunicarle alle associazioni sindacali interessate prima ancora di disporre la pubblicazione, per modo che vi sia il tempo necessario e opportuno per procedere alla revisione e all'aggiornamento dei contratti collettivi.

Con questi affidamenti io credo che la Commissione non debba insistere nella sua proposta di emendamento, la quale avrebbe un risultato certo non opportuno, quello che, per una modificazione non avente importanza sostanziale, il disegno di legge dovrebbe essere riportato all'altro ramo del Parlamento per la sua definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Commissione insiste?

BIANCHINI, *relatore*. La Commissione prende atto delle dichiarazioni del Governo e, con l'affidamento dato, non insiste nell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 13, che rileggo, nel testo proposto dal Governo.

ART. 13.

La presente legge entrerà in vigore due mesi dopo la pubblicazione delle tabelle di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge, restano abrogate, per le aziende indicate nell'articolo 1 le disposizioni del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e dello articolo 1 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, nonché dei relativi regolamenti.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al Ministero delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al Ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali. (*Stampato* n. 1548-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al Ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per

effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930. (*Stampato* n. 1549-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si autorizza a provvedere, con il fondo di lire 18,000,000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa previste, anche ad altri lavori nell'interesse dell'aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si autorizza a provvedere, con il fondo di lire 18,000,000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa previste, anche ad altri lavori nell'interesse dell'aeronautica. (*Stampato* n. 1551-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, che autorizza il Ministero dei lavori pubblici a provvedere con il fondo di lire 18,000,000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che agli edifici per caserma avieri e per l'Istituto di guerra aerea in Roma, anche ad altre opere su designazione del Ministero dell'aeronautica ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927. (*Stampato* n. 1556-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonché al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonché al bilancio della

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste. (*Stampato* n. 1557-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, recante variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonché al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33; ed è convalidato il Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1500, col quale è stata autorizzata una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale. (*Stampato* n. 1561-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria. (*Stampato*, n. 1562-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria ».

L'onorevole camerata Barbaro insieme ai camerati Trapani Lombardo, Capialdi, Molinari, Madia, Arnoni, Fancello, Angelini, Sertoli, D'Annunzio, Razza, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 4 del decreto:

« ART. 2. — L'essenza di bergamotto assegnata in proprietà al Consorzio obbligatorio ai termini dell'articolo 1 non dovrà essere in alcun modo destinata al commercio profumiero né alla esportazione.

« ART. 4. — Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è inibito al Consorzio di compiere azioni commerciali, salvo quelle che si riferiscono alla liquidazione dell'essenza di bergamotto ad esso trasferita in proprietà in conformità degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

« Su richiesta delle organizzazioni sindacali dell'agricoltura (datori di lavoro e prestatori d'opera), però, il Ministero delle cor-

porazioni, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, detterà le successive norme per l'attività commerciale del Consorzio stesso ».

Onorevole camerata Barbaro, Ella mantiene il suo emendamento? Intende svolgerlo?

BARBARO. Rinuncio a svolgerlo, e se il Governo non lo accetta, evidentemente non insisterò nel mantenerlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il Governo non può accettare l'emendamento dell'articolo 2, perchè è una parafrasi del testo governativo, e le parafrasi sono inutili.

BARBARO. È una parafrasi necessaria.

ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Assicuro, comunque, l'onorevole Barbaro che lo stock incamerato e che il Governo ha acquistato, sarà alienato in modo che non abbia alcuna interferenza col commercio normale del bergamotto, non sarà cioè destinato all'esportazione. Per quanto riguarda l'articolo 4, non posso accettare lo emendamento perchè andrebbe contro lo scopo del provvedimento e finirebbe col danneggiare i produttori di bergamotto, che il provvedimento tende ad aiutare.

PRESIDENTE. Onorevole Barbaro, Ella insiste nel suo emendamento?

BARBARO. Data questa dichiarazione, è superfluo insistere nel mantenerlo, anche per il fatto che ho prospettato e illustrato in altra sede le mie osservazioni in modo ampio, quanto vano.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, l'articolo unico s'intende approvato.

(È approvato).

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costituì l'Istituto per il credito navale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 no-

vembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costituì l'Istituto per il credito navale. (*Stampato*, n. 1564-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costituì l'Istituto per il credito navale ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea. (*Stampato* n. 1567-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Fusco. Ne ha facoltà.

FUSCO. Onorevoli Camerati. Il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, col quale veniva concesso alla Società Siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea, un sussidio straordinario di esercizio di lire 50,000 mensili, a decorrere dal 1° luglio fino a tutto dicembre dello scorso anno, viene oggi alla Camera per la sua conversione in legge, col conforto di due brevi, chiare ed esaurienti relazioni: quella ministeriale, e quella della Commissione parlamentare, redatta dal Camerata onorevole Zingali.

L'una e l'altra relazione dimostrano in maniera semplice ed evidente la imprescindibile

necessità ed urgenza del provvedimento adottato col decreto in parola, e mi parrebbe quindi superfluo e fuor di luogo intrattenervi sulla opportunità della proposta conversione.

Ciò che però vien fatto di domandarsi è questo: col decreto 10 novembre 1932, si è esaurito ogni ulteriore intervento governativo a favore della Circumetnea? In altre parole: le condizioni della Società esercente sono oggi tali da evitare ogni altro sacrificio finanziario da parte dello Stato?

La risposta a queste domande non può non essere negativa, se si pensa che la contrazione del traffico della quale parla appunto la relazione ministeriale, non ha subito alcun favorevole cambiamento; che la concorrenza degli auto-mezzi non si è per nulla arrestata; che le spese di esercizio non sono affatto diminuite. Le condizioni, adunque, della Società siciliana di lavori pubblici sono oggi perfettamente identiche a quelle del passato luglio, a quelle cioè che determinarono il sano e tempestivo intervento del Governo.

Senza dubbio il sussidio concesso alla Società esercente la Circumetnea, sussidio per il quale sento di poter rivolgere a nome della popolazione etnea, un vivo ringraziamento a Sua Eccellenza Ciano...

CIANO, *Ministro delle comunicazioni*. Non a me, al Governo.

FUSCO. Al Governo, ma specialmente a Sua Eccellenza Ciano. Il sussidio, dicevo, fu veramente provvidenziale, in quanto non solo evitò la minacciata cessazione di un pubblico servizio, ma evitò anche il licenziamento di 300 agenti in un momento di grave, preoccupante disoccupazione.

Ma un aiuto così fatto, per la sua stessa temporaneità, non poteva risolvere, e in verità non si proponeva di risolvere in pieno la situazione; nel pensiero del Governo il sussidio doveva servire a dar tempo agli organi competenti, di studiare a fondo, e non sotto la pressione di difficoltà contingenti, quella definitiva soluzione che meglio rispondesse all'interesse generale.

Questa soluzione però fin oggi non è venuta; e la questione quindi si ripresenta nella sua integrità.

Ma, d'altra parte, quale potrebbe essere questa soluzione definitiva? La chiusura d'esercizio certamente no, poichè, come dice la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, « non è assolutamente possibile lasciare chiudere una ferrovia di quasi

120 km., la quale serve 16 comuni in una zona delle più intensamente abitate della Sicilia ».

E non si può infatti disconoscere il valore di questa ferrovia che, unendo tra loro numerosi centri importanti e popolosi della provincia di Catania, li collega al Capoluogo, al mare e alla ferrovia dello Stato, colla quale effettua servizio di corrispondenza nei due transiti di Catania e di Giarre.

Tutto ciò conferisce alla linea indubbia importanza commerciale, la quale viene accresciuta dal fatto che essa, nel non breve percorso, attraversa la regione più varia e forse più ricca della Sicilia: regione in cui dominano l'arancio, la vite, l'ulivo, il mandorlo, la nocciuola, il pistacchio e il castagno e molti e molti altri alberi fruttiferi ed una serie di piante boschive e resinose che danno legna da ardere e da costruzione in quantità non trascurabile.

Ma la ferrovia Circumetnea, come bene fa rilevare nella sua relazione, il Camerata onorevole Zingali, ha anche una notevole importanza turistica.

Partendo dal golfo di Catania, essa si inerpicava audacemente sui robusti fianchi del grande vulcano, raggiungendo nei pressi di Maletto la quota di circa 1000 metri, per poi ridiscendere al mare dall'opposto versante nel porto di Riposto: in questo largo e lento giro, passando in mezzo alla meravigliosa varietà della nostra flora e all'acuto profumo delle zagare e delle ginestre, supera numerose colate laviche, dalle più remote alle più recenti, offrendo al viaggiatore, ad ogni passo, estesi, incantevoli e sempre nuovi panorami, offrendo una quantità di spettacoli belli e selvaggi e sempre di grande interesse: dai suoi 3300 metri di altitudine domina il paesaggio la nevosa cima dell'Etnea e il grande cratere, che, nell'azzurro dei cieli, lancia il suo bianco pennacchio, segno della sua attività e della sua potenza.

Ora, queste considerazioni non possono non essere tenute presenti nello studio della soluzione definitiva del problema della ferrovia Circumetnea, che pure ebbe, in tempi non lontani, una importante funzione negli scambi locali.

Purtroppo la crisi mondiale, e soprattutto i servizi automobilistici, incoraggiati dalla bontà delle nostre magnifiche strade, hanno tolto, a poco a poco, gran parte della sua attività alla Circumetnea, la quale ha visto decrescere in maniera impressionante gli introiti che una volta toccavano le 50 mila lire per chilometro. Si afferma che la contra-

zione del traffico abbia segnato oggi il 58 per cento; cifra assai elevata e forse superiore a quella verificatasi in esercizi similari! Questo stato di cose, che dura già da un pezzo, ha esaurito davvero ogni possibilità di resistenza da parte della Società esercente, la quale, senza il concorso dello Stato, non potrà nemmeno assicurare l'attuale deficiente servizio.

Da ciò l'urgenza di provvedere e la necessità di venire sollecitamente ad una soluzione radicale e definitiva.

D'ANGELO. Prima di tutto occorrerebbe che le azioni fossero in mani italiane e non francesi. (*Approvazioni*).

FUSCO. Ne parlerò, onorevole camerata!

Questa soluzione, dalla Società siciliana di lavori pubblici, è stata ravvisata nella elettrificazione della linea: si ritiene che, riducendo sensibilmente la durata del percorso, oggi interminabile, e disponendo di treni leggeri, frequenti, e decorosi, la Circumetnea potrà riprendere il sopravvento sugli altri mezzi di trasporto e potrà riacquistare quel concorso di turisti che nei decenni passati era stato molto numeroso.

Mi risulta che la Società esercente, da quasi 7 anni, ha presentato al Governo il progetto di elettrificazione della linea, e mi è stato assicurato che esso è stato studiato e favorevolmente giudicato dagli organi competenti. Attendiamo quindi che questo progetto abbia la sua attuazione.

Da quanto ho esposto, sorge spontanea la mia piena approvazione al provvedimento preso dal Governo a favore della ferrovia Circumetnea; ma sorge ugualmente spontaneo il voto che, finché non si sarà avuta una definitiva soluzione del problema, sia assicurato l'attuale servizio.

Onorevoli Camerati! Come avete inteso, ho invocato dal Governo provvedimenti a favore di un pubblico servizio, ritenuto da tutti importantissimo; a ciò sono stato spinto da un sentimento di dovere e di simpatia verso le popolazioni etnee con le quali ho da molti anni consuetudini di vita e di affetti profondi. Non posso però non ricordare che la Società esercente la Circumetnea, pur chiamandosi ancora « Società Siciliana » è essenzialmente straniera: la maggioranza, e forse la totalità delle azioni di questa anonima come avete inteso, è in mano di alcuni finanziari di oltre Alpi.

D'ANGELO. Hanno comperate le azioni, dopo la guerra, per poche centinaia di migliaia di lire!

TRAPANI LOMBARDO. Non dovevate dargliele!

FUSCO. È desiderabile pertanto che, prima che lo Stato affronti nuovi sacrifici finanziari, prima che col nostro denaro si venga ad una sistemazione tecnica ed economica, di un'azienda non nostra, la Società esercente la ferrovia Circumetnea diventi veramente Società Italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932. (*Stampato numero 1584-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla soprataxa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834 e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla soprataxa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834 e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, numero 1608, per i contribuenti delle imposte dirette. (*Stampato n. 1600-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla soprataxa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE
BUTTAFOCHI

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sui primi sette disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro. (1447)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale si autorizza l'esecuzione di opere di interesse di comuni o di altri enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti. (1539)

Disciplina degli orari di lavoro nelle Aziende industriali. (1542)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al Ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali. (1548)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930. (1549)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si autorizza a provvedere, con il fondo di lire 18,000,000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa previste, anche ad altri lavori nell'interesse dell'aeronautica. (1551)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-27. (1556)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la prima votazione, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla seconda votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonché al bilancio della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del Regio decreto 10 novembre 1932 n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese previste. (1557)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale. (1561)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione della essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria. (1562)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costituisce l'Istituto per il credito navale. (1564)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società italiana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea. (1567)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932. (1584)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla soprattassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834 e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette. (1600)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la seconda votazione, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro: (1447)

Presenti e votanti . . .	291
Maggioranza	146
Voti favorevoli	290
Voti contrari	1

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1933

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale si autorizza l'esecuzione di opere di interesse di comuni o di altri Enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti: (1539)

Presenti e votanti	291
Maggioranza	146
Voti favorevoli	291
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Disciplina degli orari di lavoro nelle Aziende industriali: (1542)

Presenti e votanti	291
Maggioranza	146
Voti favorevoli	291
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al Ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali: (1548)

Presenti e votanti	291
Maggioranza	146
Voti favorevoli	291
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930: (1549)

Presenti e votanti	291
Maggioranza	146
Voti favorevoli	291
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si autorizza a provvedere, con il fondo di lire 18,000,000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa previste, anche ad altri lavori nell'interesse dell'aeronautica: (1551)

Presenti e votanti	291
Maggioranza	146
Voti favorevoli	291
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-27: (1556)

Presenti e votanti	291
Maggioranza	146
Voti favorevoli	291
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardissoni — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Bartolini — Bascone — Basile — Begnotti — Belluzzo — Benni — Bertacchi — Biagi — Bianchi — Bianchini — Bifani — Bigliardi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bono — Borghese — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo.

Caccese — Caldieri — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Ciano — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Coselschi — Costamagna — Crò — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Carli — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Martino — De Nobili — Dentice Di Frasso — Diaz — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Donzelli — Ducrot — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fancello — Fani — Fantucci — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Fossa — Fregonara — Fusco.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Gargelli — Gargioli — Genovesi — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Giordani — Giuliano — Giuntj Pietro — Gnocchi — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti

— Guidi-Bufferini.

Imberti.

Jannelli — Josa — Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale

— Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Maltini — Malusardi — Manaresi — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Maracucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mazza De' Piccioli — Melchiori — Messina — Mezzetti — Mezzi — Misciatelli — Molinari — Morelli Eugenio — Motola Raffaele — Mulè — Muscatello — Muzzarini.

Natoli — Nicolato.

Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo — Orano — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pirrone — Polverelli — Porro Savoldi — Postiglione — Pottino — Preti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Re David — Redenti — Riccardi Raffaello — Ricci — Ricciardi — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Scarfiotti — Schiavi — Scotti — Serena Adelchi — Seroni Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Spinelli — Starace Achille — Steiner — Su-
vich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Tröilo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Varzi — Vascellari — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Ventrella — Verdi — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino — Vinci.

Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Cacciari.

De Cinque — Di Belsito.

Pierazzi.

Verga.

Sono ammalati:

Bartolomei — Bennati.

De Cristofaro.

Fabbrici — Farinacci.

Mendini — Michelini.

Protti.

Romano Michele.

Santini.

Vaselli.

Ciardi.

Assenti per ufficio pubblico:

Bibolini — Bonardi — Borgo — Bottai.

Ceserani.

Franco.

Giuriati Domenico.

Irianni.

Leicht.

Mazzucotelli — Milani — Miori.

Sardi — Savini.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli statuti di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonché al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste: (1557)

Presenti e votanti	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale: (1561)

Presenti e votanti	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'es-

senza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria: (1562)

Presenti e votanti.	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costitui l'Istituto per il credito navale: (1564)

Presenti e votanti.	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea: (1567)

Presenti e votanti.	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932: (1584)

Presenti e votanti.	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla soprattassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834 e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette: (1600)

Presenti e votanti.	288
Maggioranza	145
Voti favorevoli	288
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aldi-Mai — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardissoni — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Bartolini — Bascone — Basile — Begnotti — Belluzzo — Benni — Bertacchi — Biagi — Bianchi — Bianchini — Bifani — Bigliardi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bono — Borghese — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bruchi — Brunelli — Bruni — Brunzo.

Caccese — Caldieri — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Casella — Castellino — Catalani — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Ciano — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Coselschi — Costamagna — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Carli — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Martino — De Nobili — Dentice Di Frasso — Diaz — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Douzelli — Ducrot — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fancello — Fani — Fantucci — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Fossa — Fregonara — Fusco.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Genovesi — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Giordani — Giuliano — Giunti Pietro — Gnocchi — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi-Bufferini.

Imberti.

Jannelli — Josa — Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Maltini — Malusardi — Manaresi — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Maruccci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli

— Martire — Mazza De' Piccioli — Melchiori — Messina — Mezzetti — Mezzi — Misciatelli — Molinari — Morelli Eugenio — Motola Raffaele — Mulè — Muscatello — Muzzarini.

Natoli — Nicolato.

Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo — Orano — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pirrone — Polverelli — Porro Savoldi — Postiglione — Pottino — Preti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Re David — Redenti — Riccardi Raffaello — Ricci — Ricciardi — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Scarfiotti — Schiavi — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Spinelli — Starace Achille — Steiner — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Varzi — Vascellari — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Ventrella — Verdi — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino — Vinci.

Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Cacciari.

De Cinque — Di Belsito.

Pierazzi.

Verga.

Sono ammalati:

Bartolomei — Bennati.

De Cristofaro.

Fabbrici — Farinacci.

Mendini — Michelini.

Protti.

Romano Michele.

Santini.

Vaselli.

Giardi.

Assenti per ufficio pubblico:

Bibolini — Bonardi — Borgo — Bottai.

Ceserani.

Franco.

Giuriati Domenico.

Irianni.

Leicht.

Mazzucotelli — Milani — Miori.

Sardi — Savini.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le comunicazioni ha dichiarato che risponderà domani all'interrogazione dell'onorevole camerata Serono circa la sistemazione dei ponti ferroviari sulle vie Casilina e Prenestina.

L'interrogazione sarà, quindi, iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

L'onorevole Ferri ha ritirato la sua interrogazione all'onorevole Ministro delle finanze relativa alla definizione delle controversie già di competenza del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

L'interrogazione stessa sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GORINI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'educazione nazionale, per conoscere se non ritenga opportuno, per evitarne una possibile distruzione ed assicurarne una decorosa conservazione, provocare un provvedimento che dichiari monumento nazionale la Villa di Posalunga a Genova, dove Mazzini trascorse in parte gli anni della sua adolescenza, e che in questi giorni è stata venduta al pubblico incanto. (*Presentata il 29 gennaio 1933-XI - Annunziata il 15 febbraio 1933-XI*).

« GARIBALDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se, in seguito ai gravi disastri causati negli ultimi tempi all'estero e particolarmente a Neunkirchen in Germania dallo scoppio di serbatoi di gas illuminante, non ritenga necessario che vengano emanate opportune disposizioni sia per l'adozione di più efficaci misure di precauzione e sicurezza nella costruzione e funzionamento di nuovi impianti di produzione di gas illuminante, sia per il trasporto ad adeguata distanza dai centri urbani di quelli oggi esistenti nell'interno degli abitati e che costituiscono una grave minaccia per l'incolumità pubblica, sia per la loro infelice

ubicazione, sia anche per la loro talvolta antiquata costruzione. (*Presentata il 14 febbraio 1933-XI — Annunziata il 15 febbraio 1933-XI*).

« CACCESI ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno, e svolte al loro turno.

La seduta termina alle 18.30.

Ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

I. — Interrogazione.

II. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Approvazione dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto. (*Approvato dal Senato*). (1569)

2 — Provvedimenti relativi all'Ente finanziario dei Consorzi agrari. (1417-B)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080, recante norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno. (1422)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario. (1431-B)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, che reca assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per lavori supplementari in quel porto. (1536)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori. (*Approvato dal Senato*). (1568)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1620, col quale

si stabilisce il concorso dello Stato alla spesa per i lavori urgenti di restauro e di consolidamento della Basilica di San Marco in Venezia eseguiti a cura della Procuratoria di San Marco con la somma di lire 600,000, da prelevarsi dai fondi assegnati al bilancio del Ministero dei lavori pubblici con la legge 6 giugno 1932, n. 580, ed il trasferimento del detto fondo dal bilancio dei lavori pubblici a quello dell'educazione nazionale. (1572)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, recante modificazione alle vigenti norme circa l'impiego di somme da parte dei comuni e delle provincie. (1576)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1628, concernente la proroga dell'esercizio del servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale per parte della Banca d'Italia. (1580)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1677, recante la proroga fino al 31 dicembre 1933 del dazio di confine sul carbone di legna istituito col Regio decreto-legge 17 settembre 1931, numero 1190. (1581)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica il dazio doganale del carbone coke. (1582)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva la Convenzione 29 novembre 1932 con la Compagnia Adriatica di navigazione con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico). (1598)

13 — Contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato. (1550)

14 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1765, riflettente la modificazione della Commissione di arte ed edilizia presso il Ministero delle colonie. (1599)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Avv. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI